



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 01-04-25

Assessorato:

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA APPROVATO CON D.C.C. N. 37 DEL 30.06.2021

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'Amministrazione Comunale di Castel del Piano ha riscontrato l'urgente necessità di porre in essere idonee misure in grado di promuovere la sicurezza urbana e la qualità della vita all'interno del territorio comunale;

DATO ATTO che la necessità di intervenire a livello normativo su tali problematiche è evidenziata dalla modifica delle abitudini sociali, degli usi e delle consuetudini locali, nonché dalla nascita di fenomeni di malcostume e vandalismo all'interno del centro abitato;

RITENUTO che tale fenomeno non consente all'autorità comunale di attendere oltre nella predisposizione di idonee misure sanzionatorie nei confronti dei trasgressori;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30-06-2021 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA", con la quale veniva approvato il nuovo regolamento di polizia urbana del Comune di Castel del Piano (GR), composto da n. 16 articoli;

RILEVATO che l'adozione di un Regolamento di Polizia Urbana ha favorito l'essenziale collaborazione dei cittadini nel tenere una condotta consona al rispetto delle basilari regole di convivenza civile, oltre ad avere efficacia deterrente verso gli atti di vandalismo e comportamenti non consoni al decoro urbano;

ACCERTATO che il predetto regolamento ha altresì fornito un moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia chiamate ad applicare detto corpo normativo, prevedendo la sanzione di singole fattispecie revisionate ed adeguate ai nuovi principi giuridici che si sono progressivamente affermati nel corso degli ultimi anni;

VISTO il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, titolato "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93), nonché le ulteriori successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 9 e 10 di detto Decreto Legge, i quali introducono l'istituto giuridico del c.d. "Daspo Urbano", consistente nell'introduzione di particolari misure a tutela del decoro di particolari luoghi, ed in particolare prevedendo il potere – da parte delle Forze di Polizia – di disporre l'allontanamento da particolari zone "sensibili" a tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza, per chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi previsti dalla normativa in materia;

RILEVATO CHE oltre ai luoghi indicati dal comma 1 dell'art. 9 del D.L. 14/2017 (aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze), il comma 3 dell'art. 9 prevede che *"Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, **i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo**"*;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende avvalersi dell'ipotesi disciplinata da detto comma 3 dell'art. 9 del D.L. 14/2017, individuando particolari zone sensibili del territorio comunale al fine di comprenderle tra le aree soggette alla disciplina del "Daspo Urbano", così da garantire un maggiore controllo da parte delle Forze dell'Ordine ed una migliore garanzia di vivibilità e fruibilità da parte della cittadinanza;

VALUTATO, pertanto, di individuare – ai fini dell'applicazione del "Daspo Urbano – le seguenti zone dell'area urbana in quanto maggiormente sensibili e soggette alla consumazione di reati e di condotte comunque tese a limitarne la fruibilità:

1. Area del centro urbano in cui insistono complessi monumentali ed altri istituti e luoghi di cultura ed interessati da flussi turistici, nonché le strade di collegamento tra gli stessi: Piazza Garibaldi (luogo di maggiore incontro della cittadinanza), Via Marconi (sede del palazzo comunale), Via dell'Opera, Piazza Madonna (sede delle principali chiese), Via della Croce, Piazza Colonna (sede di Palazzo Nerucci), Corso Nasini, Piazza Bellavista;
2. Istituti scolastici di Via di Montagna, Via Domenico Santucci e Piazza Rosa Guarnieri (entro 100 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi);
3. Presidio Ospedaliero sito in Viale Dante Alighieri e Via IV Novembre (entro 100 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi);
4. Parchi e giardini (entro 100 metri compresi eventuali parcheggi e pertinenze): Piazza Rosa Guarnieri; parco giochi di Via Fazzi Benvenuto; parco pubblico denominato "Parco dei Cigni" sito in Via Pozzo Stella e pista di "Pump Track" sita in Via Campogrande;

RITENUTO di modificare l'attuale regolamento di Polizia Urbana mediante l'introduzione del "Titolo III bis SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ", composto da n. 2 articoli (art. 12 bis Sicurezza urbana; Art. 12 ter Individuazione di aree urbane oggetto di misure a tutela del decoro), che di seguito si riportano:

Titolo III bis SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 12 bis Sicurezza urbana

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ed in particolare ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. 20.01.2017, n. 14, convertito con modificazioni in Legge 18.04.2017, n. 48, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate.

3. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.

4. L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 3, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare il disposto ed i poteri di cui all'art. 50 TUEL.

5. E' fatto inoltre divieto a chiunque di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

Art. 12 ter

Individuazione di aree urbane oggetto di misure a tutela del decoro

1. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. 20.01.2017, n. 14, convertito con modificazioni in Legge 18.04.2017, n. 48, il presente regolamento individua le aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le medesime disposizioni.

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 14/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 48/2017, ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 9 anzidetto, sono individuate le seguenti zone del centro urbano:

1. Area del centro urbano in cui insistono complessi monumentali ed altri istituti e luoghi di cultura, nonché le strade di collegamento tra gli stessi: Piazza Garibaldi (luogo di

maggiore incontro della cittadinanza), Via Marconi (sede del palazzo comunale), Via dell'Opera, Piazza Madonna (sede delle principali chiese), Via della Croce, Piazza Colonna (sede di Palazzo Nerucci), Corso Nasini, Piazza Bellavista;

2. *Istituti scolastici di Via di Montagna, Via Domenico Santucci e Piazza Rosa Guarnieri (entro 100 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi);*
3. *Presidio Ospedaliero sito in Viale Dante Alighieri e Via IV Novembre (entro 100 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi);*
4. *Parchi e giardini (entro 100 metri compresi eventuali parcheggi e pertinenze): Piazza Rosa Guarnieri; parco giochi di Via Fazzi Benvenuto; parco pubblico denominato "Parco dei Cigni" sito in Via Pozzo Stella e pista di "Pump Track" sita in Via Campogrande;*

VISTO il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, titolato "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93), nonché le ulteriori successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 7 e 7 bis del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, relativo all'adozione da parte del comune di regolamenti nelle relative competenze;

VISTO l'art. 50, comma 7 ter, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTA la L.R.T. 19 febbraio 2020, n. 11, recante "norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale" ed in particolare il titolo IV rubricato "vivibilità urbana e contrasto ai fenomeni di degrado";

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 42;

VISTI gli allegati pareri tecnici previsti dall'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 81 ed 82 dello Statuto Comunale;

PROPONE

DI APPROVARE, recependo le motivazioni di cui in premessa, la modifica del Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30-06-2021 mediante l'introduzione del "Titolo III bis SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ", composto da n. 2 articoli (art. 12 bis Sicurezza urbana; Art. 12 ter Individuazione di aree urbane oggetto di misure a tutela del decoro), come da nuovo testo composto da complessivi n. 18 articoli ed allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

DI DISPORRE la pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Castel del Piano per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che il Regolamento di Polizia Urbana, così come modificato nei termini di cui sopra, entrerà in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Castel del Piano

Inoltre il Consiglio Comunale, valutata la necessità di approvare tempestivamente il nuovo regolamento al fine di consentire l'immediata entrata in vigore dello stesso, con successiva e separata unanime votazione

PROPONE

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000.